

Attuazione della Direttiva IFD e del Regolamento IFR - Schema di regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM

Tavola di resoconto alla consultazione

PRFMFSSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sullo schema del nuovo regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM (di seguito, "Regolamento").

Lo schema di Regolamento era contenuto nel documento di consultazione, unitamente alla relazione illustrativa.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta ai commenti e alle osservazioni pervenute, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento sottoposto a consultazione; si forniscono altresì chiarimenti su altre parti della disciplina non oggetto di commenti specifici in consultazione ma su cui si è ritenuto opportuno intervenire per accrescere la complessiva coerenza e funzionalità del Regolamento.

La consultazione si è chiusa il 5 luglio 2022. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 1 rispondente che ha chiesto la pubblicazione in forma anonima.

Legenda

TUF	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
IFR	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
IFD	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
Regolamento	Schema di regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM.
Regolamento Intermediari	Regolamento Intermediari adottato con delibera della Consob n. 20305 del 15 febbraio 2018.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTE (SI, NO, IN PARTE)	MOTIVAZIONI
PARTE I, TITOLO I, CAPITOLO 2, SEZIONE VIII "VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO"	Si propone di modificare la Sezione per introdurre, per i gruppi al di sotto delle soglie di cui all'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 (o soglie simili), un'esenzione automatica: - dall'iscrizione all'albo dei gruppi; - dal rispetto dei requisiti patrimoniali su base consolidata ex art. 7 dell'IFR, considerandoli come "sufficientemente semplici" ai sensi dell' art. 8(1) dell'IFR	No	La richiesta non è accolta. Preliminarmente si evidenzia che l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i gruppi al di sotto delle soglie di cui all'art. 27, co. 1, del D.Lgs. 127/1991 non trova applicazione, per espressa previsione del medesimo art. 27, co. 2, agli enti sottoposti a regime intermedio, fra cui rientrano le società di intermediazione mobiliare (cfr. art. 19-bis del D.lgs.39/2010). Quanto all'utilizzo di soglie "simili" per prevedere le esenzioni automatiche richieste, si osserva quanto segue: - l'iscrizione all'albo dei gruppi previsto dall'art. 11 –bis del TUF risponde all'esigenza di rendere nota l'esistenza del gruppo e la sua composizione, aggiornata, sia per fini di pubblicità e trasparenza, sia di esercizio della vigilanza consolidata, e ciò indipendentemente dalla dimensione del gruppo; - parimenti, la dimensione del gruppo non può comportarne l'esclusione automatica dal rispetto dei requisiti patrimoniali su base consolidata ex art. 7 IFR, facendolo considerare a priori come struttura "sufficientemente semplice" ex art. 8(1) IFR. In particolare, secondo l'art. 8 IFR, l'Autorità di vigilanza può esentare dal calcolo dei requisiti consolidati le

			strutture di gruppo considerate "sufficientemente semplici" a condizione che non vi siano "rischi significativi per i clienti e per il mercato"; devono ricorrere, quindi, entrambe le condizioni. Quanto, poi, al concetto di "sufficientemente semplice", utilizzare un automatismo che identifichi la semplicità con soglie dimensionali ridotte, comporterebbe l'esclusione di altri fattori (quali, ad esempio, il tipo di attività svolte).
PARTE PRIMA, TITOLO I, CAPITOLO 2, SEZIONE VII "STATUTI"	Si propone di cancellare la Sezione in quanto ridondante rispetto alle disposizioni già presenti nel codice civile in materia di direzione e coordinamento e relativa pubblicità nel caso in cui per la controllante sia applicabile l'art. 2497 c.c. e seguenti	No	La richiesta non è accolta. Le previsioni contenute nella Sezione VII "Statuti" perseguono gli obiettivi della vigilanza prudenziale e, pertanto, si pongono in un rapporto di specialità con la disciplina generale applicabile alle società ai sensi del codice civile.
PARTE PRIMA, TITOLO I, CAPITOLO 2, SEZIONE VI "IMPRESA MADRE NELL'UE E DOVERI DELLE FILIAZIONI FINANZIARIE"	Si propone di adeguare la Sezione alla luce della proposta di cancellazione della Sezione VII "Statuti" (cfr. osservazione precedente), cancellando la seguente parte: "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione:	No	La richiesta non è accolta in quanto collegata alla precedente.
	- le imprese madri nell'UE italiane e le filiazioni finanziarie italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII; - nel caso di imprese madri nell'UE, italiane o estere, e di filiazioni finanziarie estere, l'impresa		

	madre nell'UE, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi in cui la normativa dello Stato di stabilimento estero non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana. Salvo impossibilità, le clausole statutarie di cui alla Sez. VII, o formulazioni equivalenti, sono incluse negli statuti delle imprese madri nell'UE estere e delle filiazioni finanziarie estere.".		
ALTRE MODIFICHE		-	Il testo del Regolamento è stato modificato su aspetti, sempre di natura tecnica, diversi rispetto a quelli sollevati in consultazione per assicurare maggiore coerenza e funzionalità. In particolare: Parte prima, Titolo I, Capitolo I, Sezione III "Programma di attività e struttura organizzativa". Tale Sezione, relativa alle esigenze istruttorie della Banca d'Italia ai fini del rilascio del parere alla Consob in sede di autorizzazione delle SIM, è stata eliminata dal testo del Regolamento per evitare duplicazioni con il nuovo comma 3-bis dell'art. 7 recentemente introdotto nel Regolamento Intermediari (delibera CONSOB n. 22430 del 28.07.2022). Di conseguenza, la precedente Sezione IV "Parere della Banca d'Italia" è divenuta

	Parte prima, Titolo II, Capitolo I, Sezione II
	"ICARAP, ICAAP e ILAAP". A tale Sezione è stato
	aggiunto un apposito allegato (Allegato A "Rischi da
	sottoporre a valutazione nell'ICAAP"), per
	esplicitare i rischi, ulteriori rispetto a quelli
	regolamentari, da sottoporre a valutazione nel
	processo ICAAP. L'elenco contenuto nell'Allegato A
	non ha carattere esaustivo e rappresenta uno
	strumento di ausilio per le SIM per mappare i
	possibili rischi da valutare in sede ICAAP, ove
	rilevanti, e dai quali può derivare un assorbimento
	patrimoniale. L'inclusione di tale elenco
	rappresenta una conferma delle indicazioni in
	materia già fornite dalla Banca d'Italia al sistema in
	occasione della richiesta di invio del resoconto
	ICARAP per il 2022 ed è coerente con le disposizioni
	europee.
	Parte prima, Titolo II, Capitolo I, Sezione III
	"Processo di revisione e valutazione prudenziale
	(SREP)". La Sezione è stata modificata per fornire
	the state of the s

alcune specificazioni sui possibili ambiti di analisi dell'autorità di vigilanza (che possono non essere limitati ai soli aspetti elencati nell'articolo 36 della

IFD).